



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/17 DEL 6.8.2008

Oggetto: Contratti di servizio nel trasporto pubblico locale - Determinazione dei costi operativi delle aziende di trasporto e del corrispettivo chilometrico.

L'Assessore dei Trasporti evidenzia che la riforma del trasporto pubblico locale avviata con il Decreto Legislativo n. 422/1997 e recepita con la Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, recante "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna", pone, tra gli altri, l'obiettivo del raggiungimento di condizioni economiche di equilibrio del settore. Viene, infatti, introdotta la regola dell'affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica e la stipula di contratti di servizio di durata non inferiore a sei anni. In tal modo, attraverso un sistema concorrenziale di affidamento e una durata minima del contratto tale da permettere di impostare politiche di investimento, si incoraggiano le aziende ad attivare processi per perseguire l'efficienza e l'efficacia organizzativa e produttiva, avviando, così, una politica virtuosa di incremento della produttività complessiva delle risorse investite dalla collettività in questo settore.

L'Assessore ricorda che, con già l'approvazione del D.Lgs. 422/97, il legislatore – recependo gli indirizzi della normativa europea – aveva predisposto la cornice normativa per il superamento del regime concessorio con l'adozione dei contratti di servizio e l'avvio dell'affidamento dei servizi per mezzo di procedure concorsuali. Tuttavia, il ripetuto rinvio delle procedure di gara attuato dallo Stato ha creato le condizioni per la proroga del regime concessorio fino ad oggi, anche se, la maggioranza delle Regioni nell'esercizio della proprie autonomie in materia, ha progressivamente sostituito alla concessione il contratto di servizio.

Poiché la Legge Finanziaria dello Stato per l'anno 2008 non ha previsto l'ulteriore proroga del regime concessorio, l'Assessore evidenzia che si è resa necessaria la modifica dell'art. 45 della legge regionale n. 21/2005, inserendo il comma 2 bis con norma della Legge Finanziaria regionale, che prevede la sostituzione, in via sperimentale e provvisoria, delle concessioni in essere con contratti di servizio, in particolare, definiti nel settore, "contratti ponte", aventi le caratteristiche e la natura previste dall'art.24 della citata L.R. 21/2005, ma idonei a regolamentare i rapporti con i



concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale nella fase antecedente all'affidamento dei servizi tramite gara.

La predisposizione dei contratti di servizio a valle di una procedura concorsuale trova la sua regolamentazione nell'ampia normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia attualmente in vigore, compreso quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 49/14 del 28 novembre 2006 in tema di attuazione della L.R. 21/2005. Il contratto di servizio "ponte" - come previsto dal modificato art. 45 L.R. 21/2005 -, tuttavia, non conterrà tutte le prescrizioni previste dalla legge e dalle direttive che definiscono il contenuto dei contratti di servizio, in quanto pensato come sostitutivo della concessione in una fase antecedente all'affidamento dei servizi tramite gara.

L'Assessore riferisce, altresì, che se da un lato, la trasformazione delle attuali concessioni in contratti di servizio comporta maggiori oneri in quanto, tra l'altro, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, si applica l'IVA nella misura del 10%, dall'altro, si compie un decisivo passo verso la maggior trasparenza di rapporto tra soggetto affidante e affidatario in termini delle reciproche responsabilità economiche e prestazionali.

L'Assessore evidenzia, inoltre, che, il passaggio dall'attuale regime concessorio ai contratti di servizio, ancorché, "ponte" comporta l'abbandono dell'attuale sistema contributivo, previsto dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, basato sul calcolo di costi standard e relativi contributi d'esercizio delle singole realtà aziendali, definiti dalla Delibera del 7 maggio 1999 n. 23/11.

Il nuovo corrispettivo da riconoscere per lo svolgimento del servizio è determinato sulla base di una metodologia che individua i costi operativi sostenuti da una azienda di trasporto pubblico tipo, rappresentativa di una organizzazione aziendale che opera sulla base di condizioni di efficacia ed efficienza secondo gli standard migliori di riferimento sul mercato.

Come meglio illustrato nell'allegato tecnico A, il principale elemento innovativo e distintivo della nuova metodologia è costituito dalla valutazione dell'impatto che le caratteristiche ambientali della linea - quali ad esempio limiti di velocità stradali, pendenza delle strade, volumi di traffico, numero di fermate - hanno sul costo della produzione del servizio. La considerazione di tali elementi che incidono nella produzione del servizio, si traduce nell'assegnazione, a ciascuna linea, di una velocità di percorrenza media quale parametro unico rappresentativo del contesto operativo. Sulla base di tale elemento discriminatorio è stato possibile determinare quattro classi (C1, C2, C3, C4), a ciascuna delle quali corrisponde un diverso corrispettivo chilometrico. Ogni classe rappresenta le diverse tipologie di servizio di TPL su gomma che inquadrano al meglio la realtà regionale.



L'Assessore evidenzia, inoltre, che, per consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla effettiva stipula dei contratti di servizio "ponte", la loro decorrenza sarà non antecedente al 1° ottobre 2008 e scadenza al 31 dicembre 2009.

Tutto ciò premesso, l'Assessore propone di approvare l'allegato tecnico A contenente la metodologia per il calcolo dei corrispettivi €/km – determinati sulla base di un rapporto ricavi/costi minimo pari allo 0,32 -, i quali sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	C1	C2	C3	C4
Corrispettivo €/km	2,40	1,51	1,26	1,10

e di affidare al Servizio della Mobilità dell'Assessorato dei Trasporti la loro puntuale determinazione, tenendo conto dei ricavi aziendali storici e potenziali del bacino servito, per la quantificazione economica complessiva dei singoli contratti di servizio.

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti e constatato che il Direttore Generale dell'Assessorato dei Trasporti ha espresso il parere favorevole di legittimità previsto dall'art. 24 della L.R. 13.11.1998 n. 31

DELIBERA

- Di approvare l'allegato tecnico A contenente la metodologia per il calcolo dei corrispettivi €/km – determinati sulla base di un rapporto ricavi/costi minimo pari allo 0,32 -, i quali sono riportati nella seguente tabella::

Categoria	C1	C2	C3	C4
Corrispettivo €/km	2,40	1,51	1,26	1,10



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/17
DEL 6.8.2008

- Di affidare al Servizio della Mobilità dell'Assessorato dei Trasporti la loro puntuale determinazione, tenendo conto dei ricavi aziendali storici e potenziali del bacino servito, per la quantificazione economica complessiva dei singoli contratti di servizio, i quali avranno decorrenza dal 1° ottobre 2008 e scadenza al 31 dicembre 2009.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru